

Notiziario Breve n. 06

STUDIO CLAUDIA CATTABRIGA
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

30 giugno 2011

SOMMARIO

	• Novità	Pag. 1
	• Principali scadenze mese di luglio 2011	Pag. 1
	• Elenchi "clienti e fornitori" dal 2010	Pag. 3
	• Raccolta dati per comunicazione telematica operazioni rilevanti ai fini IVA per commercianti al dettaglio	Pag. 4
	• Avvisi dell'Agenzia ai contribuenti con spese elevate	Pag. 5
	• Nuova rivalutazione terreni e partecipazioni	Pag. 6
	• Semplificazioni contabili del Decreto Sviluppo	Pag. 7
	• Cedolare secca sugli affitti	Pag. 8



Novità

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATORE

- L'amministratore che preferisce continuare a investire, sottraendo liquidità alla cassa sociale in un momento di grave crisi economica, invece di ripianare le perdite in bilancio, deve risarcire l'azienda.

SMARRIMENTO DEI LIBRI CONTABILI

- La Corte di Cassazione ha stabilito che lo smarrimento di uno o più libri contabili legittima l'accertamento induttivo. Pur non rappresentando una delle cause di forza maggiore, tale situazione inficia comunque l'attendibilità della contabilità e può dare luogo alla ricostruzione induttiva.



Principali scadenze mese di luglio 2011

Venerdì 1 luglio	Imposte dirette	Elenchi IVA - Dal 1.07.2011, per le operazioni non soggette all'obbligo di fatturazione di importo pari o superiore a € 3.600 (IVA inclusa), è necessaria la raccolta dei dati per la compilazione degli elenchi IVA, con la conseguente necessità di ottenere le generalità del cessionario/committente (prov. Ag. Entrate 14.04.2011).
Mercoledì 6 luglio	Imposte dirette	Unico 2011 ¹ - Termine per effettuare il versamento del saldo 2010 e/o del 1° acconto 2011 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, senza l'applicazione della maggiorazione.
	Inps	Contributi Gestione Separata ¹ - Termine per effettuare il versamento, senza l'applicazione di interessi, del saldo 2010 e del 1° acconto 2011 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell'Inps.
	Diritto annuale C.C.I.A.A.	Contributi artigiani e commercianti ¹ - Termine per il versamento dei contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2010 e del 1° acconto per il 2011, senza maggiorazione. Versamento ¹ - Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese già iscritte al Registro delle Imprese, senza la maggiorazione dello 0,40%.
Sabato² 16 luglio	Imposte dirette	Unico 2011 ¹ - Termine per effettuare il versamento del saldo 2010 e/o del 1° acconto 2011 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi per i soggetti diversi dalle persone fisiche con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che esercitano attività economiche per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore, o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, con l'applicazione della maggiorazione.
Lunedì 25 luglio	IVA	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese e al trimestre precedente.
Domenica² 31 luglio	IVA	Black list - Termine di invio telematico della comunicazione delle operazioni effettuate con Paesi black list nel mese o nel trimestre precedente.

30 giugno 2011

Note

1. In base al D.P.C.M. 12.05.2011 le **persone fisiche** tenute, entro il 16.06.2011, ai versamenti risultanti dal modello Unico 2011 e Irap, nonché al versamento in acconto dell'imposta sostitutiva, operata nella forma della cedolare secca, possono effettuare i predetti versamenti **entro il 6.07.2011**, senza alcuna maggiorazione. La proroga riguarda anche i **soggetti diversi dalle persone fisiche** tenuti, entro il 16.06.2011, ai versamenti risultanti dal modello Unico e Irap, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. **Ai versamenti effettuati dal 7.07.2011 al 5.08.2011 deve essere applicata la maggiorazione dello 0,40%**. La proroga, che riguarda anche i contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese che applicano gli studi, comprende anche gli altri termini di scadenza legati al Modello Unico (contributi previdenziali sul reddito che eccede il minimale, diritto annuale alla CCIAA, ecc.).
2. Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.). L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i **versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo** sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. **I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo** (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). Gli **adempimenti ed i versamenti** previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, **ancorché previsti in via esclusivamente telematica**, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono **di sabato o di giorno festivo**, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].



Elenchi "clienti e fornitori" dal 2010

L'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni si estende a tutti i soggetti relativamente alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali, nel corso del periodo di imposta, i corrispettivi dovuti hanno superato la soglia dei € 3.000, al netto dell'IVA (la soglia è di € 3.600, comprensiva dell'IVA, per le operazioni non soggette all'obbligo di fatturazione). La comunicazione deve essere effettuata, aggregata per anno, entro il 30.04 dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le operazioni. La disponibilità dei dati agevolerà una più puntuale ricostruzione della congruità dei volumi d'affari e dei costi dichiarati dai contribuenti, nonché l'individuazione di spese e consumi di particolare rilevanza necessari per la concreta definizione della capacità contributiva delle persone fisiche, in specie ai fini dell'accertamento sintetico.

Tavola n. 1

Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA

Operazione rilevante ai fini IVA	Periodo di effettuazione ¹	Importo ²	Scadenza di trasmissione all'Agenzia delle Entrate
Soggetta all'obbligo di fattura	Anno 2010	Maggiore o uguale a € 25.000,00 (IVA esclusa)	31.10.2011
	Dal 1.01.2011	Maggiore o uguale a € 3.000,00 (IVA esclusa)	30.04 dell'anno successivo all'effettuazione dell'operazione
Non soggetta all'obbligo di fattura	Anno 2010	Qualunque	Nessun obbligo
	1.01.2011 – 30.06.2011	Qualunque	Nessun obbligo
	dal 1.07.2011	Maggiore o uguale a € 3.600,00 (IVA inclusa)	30.04 dell'anno successivo all'effettuazione dell'operazione

Note

- Nell'individuazione degli elementi informativi da trasmettere si deve fare riferimento al momento della registrazione o, in mancanza, al momento di effettuazione dell'operazione.
- Il superamento della soglia deve essere collegato alla singola operazione.
 - Per i contratti di appalto, fornitura, somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici (contratti di locazione, noleggio, concessione, ecc.) la comunicazione deve essere effettuata soltanto qualora i corrispettivi dovuti in un intero anno solare siano di importo complessivo non inferiore a € 3.000,00.
 - Per i contratti tra loro collegati, occorre considerare l'ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i contratti.

Operazioni rilevanti ai fini IVA (da comunicare)

- Operazioni **imponibili**.
- Operazioni **non imponibili**, se si tratta di:
 - cessioni all'esportazione [art. 8 D.P.R. 633/1972, con esclusione delle operazioni di cui al c. 1, lett. a) e b)], comprese le triangolazioni comunitarie;
 - operazioni assimilate;
 - servizi internazionali.
- Operazioni **esenti**.
- Operazioni soggette al **regime del margine**.
- Operazioni soggette al regime del **reverse charge**.
- Cessioni o prestazioni effettuate a favore di consumatori finali per le quali è emessa la fattura (già dal 2010).
- Cessioni gratuite** di beni che formano oggetto dell'attività d'impresa.
- Destinazione di beni a **finalità estranee** all'impresa.

Operazioni non rilevanti ai fini IVA (da non comunicare)

- Operazioni fuori campo di applicazione dell'IVA, poiché mancante uno dei requisiti essenziali (soggettivo, oggettivo, territoriale).
- Importazioni**.
- Esportazioni**.
- Operazioni effettuate e ricevute in **ambito comunitario** (se già indicate nei modelli Intra).
- Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in **Paesi cosiddetti black list**.
- Operazioni che hanno costituito **oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria** (fornitura di energia elettrica e servizi di telefonia, contratti di assicurazione, contratti di mutuo, atti di compravendita di immobili).
- Operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini IVA, qualora il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante **carte di credito**, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari.
- Passaggi interni di beni tra rami d'azienda, documentati con fattura.
- Operazioni che, sotto il **profilo territoriale**, non risultano rilevanti in Italia.

Esempio

Professionista italiano che effettua una prestazione in favore di un'impresa tedesca: l'operazione si considererà effettuata in Germania e, quindi, non essendo assoggettata ad imposizione in Italia, non dovrà essere comunicata.



Raccolta dati per comunicazione telematica operazioni rilevanti ai fini IVA per commercianti al dettaglio

Si presenta una scheda di raccolta dati per la compilazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva, ossia dei nuovi elenchi clienti e fornitori. In particolare, per i dettaglianti, le operazioni attive o passive documentate da scontrino o ricevuta fiscale non devono essere indicate con riferimento all'anno 2010 e, per l'anno 2011, con riferimento ai documenti emessi fino al 30.06.2011. Tali soggetti sono invece interessati dall'adempimento fin dal 2010 per le operazioni documentate da fattura. Sono in ogni caso escluse le operazioni verso soggetti privati che effettuano il pagamento mediante carte di debito o carte di credito o prepagate. Ai fini della comunicazione, i dettaglianti che emettono scontrino e ricevuta fiscale devono, dal 1.07.2011, acquisire i dati relativi alle persone fisiche, in relazione alle singole operazioni che superano il limite di € 3.600, al lordo dell'Iva, salvo il caso di contratti a corrispettivi periodici o di presenza di più contratti tra loro collegati, per i quali si deve considerare il totale dei corrispettivi pattuiti in un anno solare. Si consiglia, pertanto, per operazioni che superano tale limite, l'emissione della fattura oppure la compilazione di un prospetto simile a quello che proponiamo nella presente scheda.

Emittente	
Denominazione o ragione sociale, o cognome e nome: Gioielleria Alfa S.r.l.	

Cliente (privato)	
Nome: Giovanni	Cognome: Rossi

Domicilio fiscale	
Via Milano, n. 356 C.A.P.: 00100 Città: Roma Prov.: RM Tel.: 06/112233 - e-mail: giovanni.rossi@rossi.it codice fiscale: RSS GNN 60°01 H501 J data e luogo di nascita per soggetti stranieri:	

<input type="checkbox"/> Ricevuta fiscale: n. data €
<input checked="" type="checkbox"/> Scontrino fiscale: n. 35, data 8.06.2011, € 4.200,00

<input checked="" type="checkbox"/> Operazione rilevante ai fini IVA	Imponibilità: aliquota <input checked="" type="checkbox"/> 20% <input type="checkbox"/> 10% <input type="checkbox"/> 4%
	Regime del margine:
	Altri estremi:
<input type="checkbox"/> Operazione non rilevante ai fini IVA	Estremi non rilevanza:

Collegamento negoziale <input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No	Modalità di pagamento	<input type="checkbox"/> Contante	<input type="checkbox"/> Operatore italiano
		<input type="checkbox"/> Assegno bancario	
		<input type="checkbox"/> Assegno circolare	
		<input type="checkbox"/> Bonifico bancario	
		<input checked="" type="checkbox"/> Carta di credito	

<input checked="" type="checkbox"/> Operazione inclusa	<input type="checkbox"/> Operazione esclusa
--	---

Motivazione
Carta di credito con gestore estero

- Allegati:
 - copia scontrino fiscale/ricevuta fiscale;
 - copia codice fiscale cliente.

**Avvisi dell'Agenzia ai contribuenti con spese elevate**

L'Agenzia delle Entrate ha inviato ai contribuenti con elevate spese la comunicazione che segnala l'incompatibilità degli acquisti effettuati con il reddito dichiarato nell'anno 2009, invitandoli a riflettere su tale apparente incongruenza. La comunicazione ha finalità esclusivamente informative e, pertanto, non richiede alcuna risposta da parte del contribuente.

Tavola**Lettera Agenzia Entrate ai contribuenti**

Gentile contribuente

desideriamo offrirle alcuni elementi di valutazione concernenti la Sua dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2009.

Confrontando tale dichiarazione con le banche dati dell'agenzia delle Entrate risulterebbero delle spese apparentemente non compatibili con il reddito complessivo da lei indicato. La natura delle spese in questione è indicata nel prospetto allegato alla presente (ad esempio, "acquisto di autovetture", "acquisto di imbarcazioni da diporto", "spese per lavoro domestico"). Nel prospetto non è precisato l'ammontare delle spese, oltre che per ragioni di riservatezza, nel presupposto che Lei sia certamente a conoscenza delle spese significative che ha sostenuto in epoca ravvicinata (il 2009). Ad ogni modo, ove ravvisasse errori o incongruenze nel prospetto allegato, può inviare una mail (dc.acc.commsint2009@agenziaentrate.it) o rivolgersi ai Centri di Assistenza Multicanale telefonando al numero 848.800.444.

Nel caso non vi fossero incongruenze è importante che Lei valuti la compatibilità del reddito complessivo dichiarato nel 2009 con le spese segnalate dal prospetto e con le altre spese, di diversa natura, da Lei sostenute nel 2009 (comprese quelle per l'ordinario sostentamento Suo e di eventuali familiari a Suo carico). Ciò in quanto, proprio a partire dai controlli relativi all'anno 2009, l'agenzia delle Entrate effettuerà una analoga valutazione e, in presenza di spese di ammontare complessivo significativamente superiore al reddito dichiarato, procederà ai necessari approfondimenti.

Più in particolare, Le potrà essere chiesto di dimostrare che la quota di spese eccedente, per almeno un quinto, il reddito complessivo dichiarato sia stata finanziata con redditi diversi da quelli posseduti nel 2009, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.

In mancanza di tale dimostrazione, l'agenzia delle Entrate potrà procedere all'accertamento sintetico del reddito complessivo. Ciò sta a significare che le spese che eccedono, per almeno un quinto, il reddito complessivo dichiarato, saranno considerate come maggior reddito non dichiarato, con conseguente applicazione dell'imposta a esso applicabile e delle sanzioni per infedele dichiarazione (dal 100 per cento dell'imposta evasa).

Esempio

a) Spese sostenute nel 2009	€ 60.000
b) Reddito complessivo dichiarato	€ 20.000
c) Quota eccedente (a-b)	€ 40.000

In assenza di idonea dimostrazione, l'agenzia delle Entrate potrà accertare un reddito complessivo pari a € 60.000 contestando la omessa dichiarazione di un maggior reddito pari a € 40.000 e il mancato pagamento dell'imposta a esso corrispondente.

Le suggeriamo, quindi, di considerare con attenzione la presente comunicazione e le opportunità di ravvedimento offerte dalla normativa fiscale (art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997).

Qualora presenti una dichiarazione integrativa di quella per l'anno 2009 a suo tempo inviata, entro il 30 settembre 2011, evidenziando l'eventuale reddito non dichiarato e pagando la corrispondente imposta, potrebbe infatti ottenere la riduzione delle sanzioni a un ottavo del minimo (12,5% dell'imposta evasa, da pagare contestualmente all'imposta).

Le suggeriamo altresì di tenere presente questa comunicazione anche ai fini della imminente dichiarazione relativa al 2010, effettuando una analoga

valutazione sulla compatibilità delle spese effettuate nel 2010, con il reddito complessivo che si approssima a dichiarare, che ne confermi l'attendibilità ed eviti quindi l'esigenza di futuri controlli da parte dell'Agenzia basati sulle spese da Lei sostenute anche a favore di eventuali familiari a Suo carico.

Le precisiamo, infine, che la presente comunicazione ha finalità esclusivamente informative e pertanto non richiede da parte Sua alcuna risposta.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Attilio Befera



Nuova rivalutazione terreni e partecipazioni

Il D.L. n. 70/2011 ha riaperto i termini per effettuare le operazioni di rivalutazione delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1.07.2011. Il versamento dell'imposta sostitutiva deve avvenire entro il 30.06.2012 e può essere rateizzato in 3 rate annuali di pari importo.

SOGGETTI	<ul style="list-style-type: none"> • Persone fisiche • Società semplici • Enti non commerciali 	<ul style="list-style-type: none"> • Sono esclusi i redditi conseguiti: <ul style="list-style-type: none"> - nell'esercizio di arti e professioni; - imprese commerciali. 													
OGGETTO	<ul style="list-style-type: none"> • Partecipazioni (qualificate e non qualificate) • Terreni (edificabili e con destinazione agricola) 	<ul style="list-style-type: none"> • Posseduti dal 1.07.2011. 													
IMPOSTA SOSTITUTIVA	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">4%</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Partecipazioni qualificate • Terreni </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2%</td> <td>Partecipazioni non qualificate</td> </tr> </table> <p>Può essere rateizzata fino a un massimo di 3 rate di pari importo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Codici tributo: <ul style="list-style-type: none"> - 8055: per le partecipazioni; - 8056: per i terreni. 	4%	<ul style="list-style-type: none"> • Partecipazioni qualificate • Terreni 	2%	Partecipazioni non qualificate	<ul style="list-style-type: none"> • Da applicare al valore della perizia <table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">1ª rata</td> <td>Entro il 30.06.2012</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2ª rata</td> <td>Entro il 30.06.2013</td> <td style="text-align: center;">Interesse 3%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3ª rata</td> <td>Entro il 30.06.2014</td> <td style="text-align: center;">annuo</td> </tr> </table>	1ª rata	Entro il 30.06.2012		2ª rata	Entro il 30.06.2013	Interesse 3%	3ª rata	Entro il 30.06.2014	annuo
4%	<ul style="list-style-type: none"> • Partecipazioni qualificate • Terreni 														
2%	Partecipazioni non qualificate														
1ª rata	Entro il 30.06.2012														
2ª rata	Entro il 30.06.2013	Interesse 3%													
3ª rata	Entro il 30.06.2014	annuo													
PERIZIA	La redazione e il giuramento devono essere effettuati entro il 30.06.2012 .														
	Terreni	In ogni caso la perizia deve essere giurata prima della cessione.													
NOVITÀ	<ul style="list-style-type: none"> • In caso di rivalutazione di terreni o partecipazioni già rivalutati in precedenza, la norma prevede la possibilità di: <ul style="list-style-type: none"> - detrarre l'imposta sostitutiva già versata da quella dovuta per la nuova rivalutazione; <ul style="list-style-type: none"> _____ ovvero _____ - richiedere il rimborso dell'imposta sostitutiva già versata entro 48 mesi dalla data di versamento della 1ª rata. 														
NORMA ANTIELUSIVA	<ul style="list-style-type: none"> • Per effetto delle disposizioni antielusive, si considera "qualificata" anche la cessione di una partecipazione: <ul style="list-style-type: none"> - ricevuta per donazione o altra liberalità tra vivi; - avvenuta entro i 5 anni successivi dall'atto di liberalità, anche se la quota posseduta dal beneficiario non è qualificata, purchè lo fosse in capo al donante. • L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in sede di rideterminazione del costo fiscale della partecipazione, il beneficiario della donazione può tenere conto del valore rideterminato soltanto nel caso in cui sia stata corrisposta l'imposta sostitutiva del 4% prevista per le partecipazioni qualificate. 														

Esempio n. 1

Versamento imposta sostitutiva su un'area agricola, divenuta edificabile

SEZIONE ERARIO						
	codice tributo	rateazione/ regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
IMPOSTE DIRETTE - IVA	8056		2011	6.000,00		
RITENUTE ALLA FONTE						
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI						
codice ufficio	codice atto					
			TOTALE A	6.000,00		SALDO (A-B)
						6.000,00



Semplificazioni contabili del Decreto Sviluppo

Il Decreto Sviluppo ha introdotto alcune semplificazioni che riguardano le imprese di piccole dimensioni. In particolare, sono stati innalzati i limiti per l'accesso al regime della contabilità semplificata per le imprese minori. Per le stesse imprese è stata introdotta una deroga al criterio di competenza fiscale nella determinazione del reddito per i costi concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di 2 periodi di imposta, se di importo non superiore a € 1.000,00. Infine, è stato innalzato il limite per la registrazione cumulativa delle fatture emesse e ricevute. Tali disposizioni sono entrate in vigore lo scorso 14.05.2011.

LIMITI PER CONTABILITÀ SEMPLIFICATA¹

Imprese individuali, S.n.c., S.a.s. e soggetti equiparati alle società di persone (tra cui società semplici)

Attività esercitata	Vecchio limite	Nuovo limite
Prestazioni di servizi	€ 309.874,14	€ 400.000,00
Altre attività	€ 516.456,90	€ 700.000,00
Arti e professioni	Nessun limite Per questi soggetti il regime contabile naturale è quello semplificato, indipendentemente dai ricavi conseguiti.	

IMPRESE MINORI

Soggetti che adottano il regime della contabilità semplificata

I costi concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di 2 periodi d'imposta, sono deducibili nell'esercizio nel quale è stato ricevuto il documento probatorio (e non in base al principio della competenza economica).

Per importi non superiori a € 1.000,00.

Esempio

- Ricevimento della fattura per consulenza informatica il 2.12.2011, in relazione al periodo 1.10.2011-1.04.2012 per l'importo di € 600,00.
- Il costo è interamente deducibile nel periodo d'imposta 2011, poiché non deve essere imputato in base alla competenza. Pertanto, a fine anno, non devono essere imputate contabilmente le scritture per lo storno della quota di costo relativa al 2012 (risconti attivi).

REGISTRAZIONE CUMULATIVA DELLE FATTURE

Ai fini IVA

Per le fatture emesse nel mese, di importo inferiore a quello indicato, è possibile annotare nel registro IVA vendite un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri delle fatture e, distinti secondo l'aliquota applicata, l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e quello dell'imposta.

Vecchio limite

€ 154,94

Nuovo limite

€ 300,00

Importo comprensivo dell'eventuale IVA

- La possibilità di annotazione cumulativa è applicabile anche alle fatture ricevute.
- L'annotazione del documento riepilogativo deve essere effettuata anteriormente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale nella quale è esercitata, se consentita, la detrazione della relativa imposta.

La semplificazione è estesa alle autofatture emesse dal cessionario/committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal cedente/prestatore non residente.



Cedolare secca sugli affitti

- *Non possono accedere al regime della cedolare secca le locazioni, anche se a uso abitativo, effettuate nell'esercizio dell'attività d'impresa o di arti e professioni, nonché quelle riguardanti gli immobili locati all'estero e quelli subaffittati.*
- *L'opzione per la cedolare secca deve essere esercitata quando si registra il contratto di locazione ossia entro 30 giorni dalla stipula. La stessa tempistica deve essere osservata anche in caso di proroga e nel caso in cui si intenda optare per la cedolare alla scadenza di una delle annualità del contratto in corso.*
- *Il locatore che opta per la cedolare non può richiedere agli inquilini variazioni del canone che derivano dall'applicazione di indici di aggiornamento. Il conduttore è avvisato con raccomandata che deve essere recapitata al destinatario prima della scelta del regime agevolato. La raccomandata non può essere consegnata a mano.*